



**COMUNE DI CARATE BRIANZA**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

***REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI PER  
VIOLAZIONE DI  
REGOLAMENTI O  
ORDINANZE COMUNALI***

## **INDICE**

ART. 1 – Oggetto del Regolamento .....	pag.	3
ART. 2 – Importo delle sanzioni .....	pag.	3
ART. 3 – Pagamento in via breve .....	pag.	3
ART. 4 – Obbligo del rapporto.....	pag.	3
ART. 5 – Disposizioni finali e transitorie .....	pag.	4

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge. In particolare, il presente Regolamento non si applica in materia di urbanistica e tributaria.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/81 e s.m.i.

## **ART. 2 – IMPORTO DELLE SANZIONI**

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) – mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da € 82,00 ad € 812,00;
- 2) – mancata realizzazione di opere o violazione dei divieti in ambito ambientale: da € 1.083,00 ad € 10.827,00;
- 3) – svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da € 163,00 ad € 1.624,00;
- 4) – violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da € 163,00 ad € 1.624,00;
- 5) – violazione di ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla Legge: da € 271,00 ad € 2.706,00, fatta salva la facoltà per il Sindaco di prevedere sanzioni più pesanti nei casi di maggiore gravità;
- 6) – in tutti gli altri casi per i quali non sia prevista una specifica sanzione: da € 108,00 ad € 1.083,00.

Le somme relative alle sanzioni amministrative sopra elencate verranno aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( media nazionale ) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine entro il mese di dicembre di ogni biennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative verranno fissati con Determina del Responsabile di Settore.

## **ART. 3 – PAGAMENTO IN VIA BREVE**

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari e relative ad ordinanze o disposizioni del Comune, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art.2 del presente Regolamento, secondo le modalità previste dall'art.16 della Legge 689/81.

## **ART. 4 – OBBLIGO DEL RAPPORTO**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Funzionario o l'Agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.24 della Legge 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Responsabile del servizio competente nella materia cui il Regolamento si riferisce o che ha emesso l'Ordinanza.

In caso di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

#### **ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Il presente Regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativi.

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili alle violazioni di norme, ordinanze e disposizioni del Comune di Carate B.za sino all'eventuale ridefinizione della materia con Legge.

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente Testo, contenuti in altri regolamenti o atti comunali.